

Inclusione scolastica



PREFAZIONE ALLA II EDIZIONE

Dal 2008, anno della pubblicazione della prima collana dei Manualetti "S.A.I.?", il sistema scolastico italiano ha subito alcune modifiche, soprattutto perché negli ultimi anni si è ampliata la platea dei destinatari degli interventi di inclusione scolastica, prevedendo una scuola che sia capace di garantire pari opportunità, non solo agli alunni con disabilità, ma anche agli alunni con disturbi specifici dello sviluppo (in cui rientrano anche i ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento - D.S.A.) ed agli alunni con disagio socio-culturale ed economico, inserendoli tutti nel più grande gruppo di "alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)".

Perciò in questa seconda Edizione si è avuto cura di indicare come la specifica disciplina in favore degli alunni con disabilità si ricolleggi a quella più ampia sui BES, senza però entrare nel merito dell'analisi dei loro singoli gruppi (e quindi, per esempio, della disciplina introdotta per gli alunni con D.S.A. ai sensi della Legge n. 170/2010), mantenendo il focus sulla sola condizione di disabilità.

Un altro elemento di novità da considerare in questa edizione è la ratifica, in Italia, con la Legge n. 18 del 2009, della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che, all'articolo 24 si occupa di "istruzione ed educazione". Secondo tale articolo, si devono creare i presupposti affinché ciascun alunno, indipendentemente da qualsiasi tipologia di disabilità, possa partecipare, attraverso adeguati e personalizzati supporti, alla vita scolastica in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri, non vedendo preclusa, a priori, quindi, la propria possibilità di sviluppare un percorso di crescita significativo. Tra l'altro, nel medesimo articolo della Convenzione si rimarca il diritto all'apprendimento permanente e continuo lungo tutto l'arco della vita.

Purtroppo, anche con un quadro normativo ben delineato, nella realtà

si assiste spesso ad un mediocre processo inclusivo dell'alunno con disabilità, soprattutto perché si delega qualsiasi intervento all'insegnante di sostegno, con un chiaro disinteressamento, anche per mancanza di competenze (in alcuni casi) da parte di tutti gli altri docenti curricolari della classe, nonché per la scarsa ponderazione, nella redazione del PEI che deve appunto coordinare i vari interventi di tutte le figure che ruotano attorno all'alunno con disabilità, delle autonomie e della valutazione prognostica del funzionamento dell'alunno.

Perciò, nella Linea 5 del I Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, si è posto, specie sotto impulso di Anffas e della Federazione Italiana Superamento Handicap (a cui la prima è affiliata), l'accento sulla necessità di prevedere una specifica formazione per i docenti curricolari che abbiano nelle loro classi alunni con disabilità.

È un percorso, quindi, su cui ancora deve essere alta la massima attenzione, anche perché riguardante un momento della vita di ciascuna persona, con o senza disabilità, in cui occorre che vi siano massime opportunità di crescita per rendere la stessa partecipe attiva della società.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

COME ATTIVARE IL SISTEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA

Iscrizione alla scuola

Tutti i genitori che vogliono iscrivere il proprio figlio presso un istituto scolastico devono, **entro la fine del mese di febbraio (salvo diversa circolare del Ministero)**, provvedere ad inoltrare presso la segreteria della scuola apposita richiesta di iscrizione per l'anno scolastico da iniziare nel successivo mese di settembre.

I genitori di un bambino con disabilità devono anche presentare 2 ulteriori documenti:

- 1) Attestazione di alunno in situazione di handicap;
- 2) Diagnosi funzionale.

Tale documentazione può anche essere integrata dalla segnalazione di particolari necessità del proprio figlio (per es. particolare dieta priva di glutine da utilizzare nella mensa scolastica) e serve a mettere in evidenza i bisogni di quell'alunno, affinché l'istituto scolastico per tempo (quindi, prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento) provveda ad adottare adeguati interventi e sostegni.

N.B. Sarebbe una buona prassi che la famiglia, nella scelta della scuola in cui iscrivere il proprio figlio con disabilità, legga attentamente sia il **P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa)** d'istituto sia il **Piano Annuale per l'Inclusività (P.A.I.)**, indicante in maniera specifica tutte le risorse (umane, di sistema, materiali) utilizzate dall'istituto per il processo di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (tra cui rientrano anche gli alunni con disabilità, come si dirà meglio dopo)

Attestazione di alunno in situazione di handicap

È il **certificato che reca l'indicazione della patologia da cui è affetto l'alunno** con specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della stessa (può anche essere inserito un termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato). La Commissione deputata a rilasciare tale attestazione è, di regola, la **Commissione dell'Asl** che accerta lo

stato di handicap ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, salva istituzione di appositi organi collegiali da parte delle Regioni.

L'accertamento è effettuato **entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta** da parte della famiglia, affinché la stessa, una volta ricevuta l'attestazione, sia in grado di depositarla a scuola in tempo utile. L'accertamento viene documentato attraverso la **redazione di un verbale** di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, sottoscritto dai componenti della Commissione. Tale verbale viene trasmesso ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale o la tutela dell'alunno, perché questi provvedano al suo deposito presso l'istituzione scolastica dove l'alunno è iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti, tra cui l'attivazione per la redazione di una Diagnosi Funzionale.

Diagnosi Funzionale

È la **descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno**, redatta dall'**Unità Multidisciplinare territoriale** (di Asl o di Centro accreditato che abbia in cura il minore), composta, ai sensi del D.P.R. del 24 febbraio 1994, dal medico specialista nella patologia segnalata, dal neuropsichiatra infantile, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali dell'Asl competente o di centri medici o enti convenzionati e/o accreditati.

A seguito dell'intesa in Conferenza Unificata 20 Marzo 2008, l'unità multidisciplinare deve essere affiancata da un esperto di pedagogia sociale designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale (probabilmente insegnante specializzato per il sostegno) e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona degli Enti Locali competenti e Asl, in collaborazione con la scuola e la famiglia.

La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e si articola nelle seguenti parti:

- Approfondimento anamnestico e clinico;
- Descrizione del quadro di funzionamento nei vari contesti;
- Definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e delle idonee strategie di intervento;
- Individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale.

In base a quanto stabilito dalla Conferenza Unificata del 20 Marzo del 2008 tra Governo, Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, ed Enti Locali, la Diagnosi Funzionale include anche il **Profilo Dinamico Funzionale (PDF)** che corrisponde, in coerenza con i principi dell'ICF, al Profilo di funzionamento della persona.

Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento che definisce la **situazione di partenza e le tappe di sviluppo** conseguite o da conseguire da parte dell'alunno con disabilità, indicando il livello di sviluppo previsto nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni).

L'analisi dei possibili livelli di risposta dell'alunno deve riguardare non solo l'ambito cognitivo, ma anche quello affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico e di autonomia.

Mentre per l'attestazione dello stato di handicap si individua un termine ultimo di 30 giorni per il relativo accertamento, per la diagnosi funzionale si parla solo di **tempi utili per la tempestiva predisposizione di tutti gli interventi necessari e del Piano Educativo Individualizzato**.

In ogni caso, ad ogni passaggio di grado di istruzione o qualora si dovessero presentare nuove condizioni, la Diagnosi Funzionale deve essere redatta e riconsiderata in relazione all'evoluzione della persona. Per eventuali nuove individuazioni di competenze professionali o di risorse strutturali, l'Unità Multidisciplinare verrà affiancata da docenti e operatori sociali che hanno già preso in carico l'alunno/a.

Momenti preparatori della scuola per l'accoglienza dell'alunno

La scuola, ricevuta l'iscrizione, provvede a stabilire in quale sezione debba essere inserito l'alunno con disabilità ed individua se vi sia la necessità dell'assegnazione di un insegnante di sostegno (vedasi oltre circa la procedura per l'assegnazione dell'alunno con disabilità) o la presenza di un assistente di base o specialistico (si veda oltre circa la procedura di assegnazione di tali figure all'alunno). Per la formazione delle classi, occorre tener presente quanto previsto dal D.P.R. n.81 del 20 marzo 2009 che, pur avendo eliminato l'indicazione di un tetto massimo di presenze di alunni con disabilità per classe, ha comunque stabilito che le prime classi di ogni ordine e grado, in cui sono presenti alunni con disabilità devono essere, di norma, composte da un massimo di 20 alunni. Tale indicazione è però limitata al fatto che sia esplicitata e motivata la necessità di tale scelta e che questa sia realizzata nei limiti delle dotazioni organiche complessive.

Se la famiglia individua una violazione può inoltrare una **diffida ai Dirigenti Scolastici**, invitandoli ad osservare le prescrizioni ministeriali. Una copia della diffida potrebbe essere mandata per conoscenza all'Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero della Pubblica Istruzione, intimando un ricorso al TAR per l'annullamento del provvedimento di illegittima formazione della classe. Sarebbe anche opportuno concordare previamente con l'associazione Anffas Locale territorialmente vicina alcune azioni alternative di concertazione con le Istituzioni preposte.

G.L.H. d'Istituto (G.L.H.i) – ora denominato G.L.I.

In base alla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, tale Gruppo di Lavoro predispone, a livello di istituto, le condizioni e gli strumenti di carattere generale per l'accoglienza e l'inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, tra cui anche quelli con disabilità (rimanendo salve le competenze dei singoli G.L.H.o – G.L.H. Operativi - per gli interventi specifici in favore di ciascuno alunno con disabilità). Tale Gruppo, quindi, assorbe le competenze già proprie dei G.L.H.i, che erano composti dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di sostegno già in servizio presso l'Istituto, dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti degli alunni (nell'ipotesi di scuola superiore di II grado) e dai rappresentanti degli operatori socio-sanitari.

Oggi, in virtù dell'ampliata competenza del nuovo G.L.I. per tutti i bisogni speciali, a tali figure si aggiungono anche tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, AEC - Assistente Educativo Culturale, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione ed intervento sulle criticità all'interno delle classi. Ad oggi, quindi, le funzioni dei G.L.I. sono:

- Rivelazione dei BES presenti nella scuola;
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete con altre scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;

- Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;

- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

- Definizione dei soli criteri generali per la redazione dei Progetti Educativi Individualizzati (della cui specifica redazione si dirà meglio oltre) e per l'elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusività;

- Proposta del complessivo numero di insegnanti di sostegno da richiedere all'Ufficio Scolastico Provinciale, in base alle proposte di ore di sostegno avanzate dai singoli G.L.H.o nei P.E.I. redatti entro fine luglio.

A tale scopo, il Gruppo procederà, entro il 30 giugno di ogni anno, ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno scolastico appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo delle risorse specifiche (istituzionali e non) per incrementare il livello di inclusività della scuola nell'anno successivo, per poi meglio formalizzare, durante l'estate antecedente l'inizio del nuovo anno ed a seguito anche dell'analisi delle varie proposte dei G.L.H.o, la richiesta degli insegnanti di sostegno che il Dirigente dovrà presentare all'Ufficio Scolastico Provinciale.

Tra l'altro, nei primi giorni di settembre, una volta assegnati gli insegnanti di sostegno all'Istituto, il G.L.I. dovrà provvedere a ridistribuirli tra le varie sezioni in cui sono presenti alunni con disabilità, pur sempre tenendo conto delle indicazioni precedentemente espresse dai singoli G.L.H.o.

Inoltre i G.L.I. costituiscono anche l'interfaccia della rete dei **CTS** (Centri Territoriali di Supporto) e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).

G.L.H. operativo (G.L.H.o)

Il **G.L.H. operativo** si compone degli insegnanti del consiglio della classe in cui è inserito l'alunno con disabilità, dell'insegnante di sostegno (se già assegnato), dei genitori dell'alunno, dell'assistente specialistico per l'autonomia o comunicazione e degli operatori socio-sanitari del Distretto Socio-sanitario territoriale e/o quelli che hanno già in carico l'alunno.

Il G.L.H. operativo collabora per la Diagnosi Funzionale e redige il P.E.I. embrionale e definitivo e stabilisce i tempi e le modalità di verifica del lavoro svolto, nonché gli accordi per collegare ed integrare interventi didattici, educativi, terapeutici e riabilitativi (scolastici ed extrascolastici).

In sostanza, il G.L.H.o cura tutti gli aspetti specifici di ciascun alunno con disabilità (mentre il G.L.I. si occupa degli aspetti più generali di sistema rispetto all'inclusione scolastica).

Progetto Educativo Individuale (P.E.I.)

È il "**progetto di vita scolastica**" del singolo alunno con disabilità, in cui vengono definiti tutti gli interventi, integrati ed equilibrati tra loro, per la piena realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione dell'alunno (ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno).

Nello specifico, nel P.E.I. vengono individuati per ogni area (cognitiva, affettivo-relazionale, di autonomia, ecc.), **gli obiettivi, le strategie operative, le attività ed i contenuti, i metodi e gli strumenti, determinando anche, con l'assenso della famiglia, eventuali percorsi didattici differenziati rispetto ai programmi ministeriali.**

Esso viene redatto, dal G.L.H.o, in una prima bozza **entro il 30 luglio di ogni anno**, da integrare entro le prime settimane di frequenza scolastica, a seguito della prima fase di conoscenza dell'alunno e della redistribuzione delle ore di sostegno tra le varie sezioni da parte del G.L.I.

Nel corso dell'anno il P.E.I. è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici (al massimo trimestrali), per verificare i livelli di risposta dell'alunno.

N.B. Nel caso in cui il P.E.I. non venga redatto la famiglia può inoltrare diffida al Dirigente Scolastico affinché individui le responsabilità e ne solleciti la stesura.

Nell'ultimo anno di ogni grado di istruzione, il dirigente scolastico prende gli opportuni accordi con la scuola prescelta dall'alunno con disabilità al fine di garantire la continuità nella presa in carico, anche perché nei passaggi di ciclo, il P.E.I. è realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente.

Ruolo della famiglia

Nelle linee guida ministeriali dell'agosto 2009 si legge che "*la partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell'art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche. Inoltre, una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni, dall'istituzione del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola, previsto dal D.P.R. 567/96, al rilievo posto dalla Legge di riforma n. 53/2003, Art. 1, alla collaborazione fra scuola e famiglia. E' allora necessario che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con disabilità.*

La famiglia rappresenta, infatti, un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.

Anche per tali motivi, la documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Di particolare importanza è l'attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che consente all'alunno con disabilità l'acquisizione dell'attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore" (su quest'ultimo punto vedasi dopo la parte inerente i Programmi differenziati, le valutazioni e gli esami conclusivi dei cicli scolastici).

Il Dirigente Scolastico


Oltre ad avanzare la richiesta per gli insegnanti di sostegno, il dirigente scolastico richiede all'Ente Locale competente (Comune o Provincia) l'assegnazione di una figura professionale (educatore) che supporti l'alunno nei problemi di autonomia e/o di comunicazione (il c.d. assistente specialista). A seguito della Circolare Miur n. 8/2013, tale richiesta sarà fatta sulla base del Piano Annuale per l'Inclusività. Inoltre il Dirigente Scolastico ha il compito di richiedere all'Ente Locale l'attivazione di un adeguato trasporto scolastico. Nell'ambito dei suoi poteri di direzione e di coordinamento, individua tra i collaboratori scolastici anche l'assistente di base, che fornirà assistenza all'alunno con disabilità negli spostamenti all'interno e all'esterno del plesso scolastico, oltre che l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.

Alunni con disabilità e Bisogni Educativi Speciali (BES)

È possibile che nelle scuole ci siano, oltre che alunni con disabilità, anche alunni per i quali è necessaria una particolare attenzione per una serie di ragioni, quali: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento (DSA) o disturbi evolutivi specifici, derivanti anche dalla non conoscenza della cultura e della lingua (come può essere nel caso di stranieri) perché appartenenti a culture diverse. **Quest'area dello svantaggio scolastico è stata indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende, specificamente, tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.**

Per "disturbi evolutivi specifici" si intende, oltre i disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia), anche quei disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio, o nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia), o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico.

Tali disturbi non vengono certificati ai sensi della Legge n. 104/92 (come per la disabilità) e non danno diritto all'insegnante di sostegno, ma all'attivazione, da parte dei docenti, di specifiche metodologie e all'eventuale utilizzo di misure alternative e/o dispensative. Tali interventi rientrano nel c.d. "Piano Didattico Individualizzato", consistente in un percorso calibrato sulle specifiche esigenze dell'alunno con BES, volto a far acquisire all'alunno sempre più maggiori autonomie negli apprendimenti.



INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Chi è

È un **docente**, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno con disabilità. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica ed all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse,

di classe e dei collegi dei docenti, interessandosi di tutti gli alunni della classe.

L'insegnante di sostegno ha la responsabilità dell'inclusione scolastica dell'alunno assegnato, compresa anche la cura delle relazioni ed interazioni con il gruppo classe, unitamente agli insegnanti curricolari della classe.

Infass ritiene che sia importante che anche gli operatori socio-sanitari ed i genitori vigilino costantemente ed intervengano, proponendo opportuni suggerimenti, circa l'andamento dell'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità.

Assegnazione di insegnante di sostegno

Il Dirigente Scolastico, sulla scorta delle indicazioni provenienti dai singoli G.L.H.o e dal G.L.I., è tenuto a richiedere, nei mesi estivi, all'**Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi)** l'assegnazione di un adeguato numero di insegnanti di sostegno per i vari alunni iscritti presso il proprio Istituto. Nello specifico, la richiesta del Dirigente Scolastico circa l'assegnazione delle complessive ore di sostegno è commisurata a quanto emerso, per ciascun alunno con disabilità iscritto, dalla relativa diagnosi funzionale e da un primo embrionale progetto individualizzato predisposto dal consiglio della classe cui è stato assegnato ciascun alunno, nonché dalla rilevazione delle risorse umane ed organizzative predisposte dal G.L.I. nel Piano Annuale per l'Inclusività.

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione del contingente degli insegnanti di sostegno assegnato, procede, in collaborazione con il GLI e prima dell'inizio dell'anno scolastico, alla ripartizione di tali risorse tra le classi coinvolte nel processo di inclusione. In tale procedimento lo stesso deve necessariamente considerare le esigenze di ogni singolo alunno con disabilità, così come già rappresentate, mesi prima, agli Uffici Scolastici Provinciali.

Numero delle ore di sostegno per ciascun alunno

A partire dalla **Finanziaria per il 2008** si era introdotto in Italia il principio normativo per cui ad ogni due alunni con disabilità dovesse corrispondere un insegnante di sostegno (art.2, commi 413 e 414) e quindi un numero di ore pari alla metà delle ore di insegnamento del docente. Ma già nel vigore pieno di tale norma, alcuni TAR avevano riconosciuto la possibilità di derogare tale rapporto per le "effettive e concrete esigenze dell'alunno con disabilità", quando le stesse fossero anche state ben evidenziate dagli organi preposti proprio all'analisi del bisogno ed alla programmazione degli interventi in favore dell'alunno con disabilità (per esempio attraverso un'adeguata lettura della Diagnosi Funzionale e di un'ideale predisposizione del P.E.I.).

Ma la **Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010** ha dichiarato incostituzionale il ricordato limite di corrispondere un insegnante di sostegno per ogni due alunni con disabilità, laddove l'alunno abbia una certificazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/92); in tal caso, è ammissibile l'assegnazione in deroga (su autorizzazione del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale) di un maggior numero di ore di sostegno, in base alle effettive esigenze dell'alunno.

Il riconoscimento del sostegno in deroga per l'alunno con disabilità grave non determina automaticamente la copertura con lo stesso dell'intero orario scolastico settimanale, in quanto andrebbe contro il principio della normativa volta a favorire l'integrazione scolastica degli alunni.

Il sostegno, al contrario, deve rappresentare per l'alunno quel mezzo per allontanarsi da certi bisogni assistenziali ed acquisire pian piano autonomie, anche di studio, creando dei momenti individuali ben precisi.

N.B. Il numero di ore di sostegno (in deroga e non) assegnate in un determinato anno scolastico non deve necessariamente corrispondere per l'anno scolastico successivo. Si devono valutare, anno per anno, le reali esigenze dell'alunno, soprattutto se nel corso del tempo ci sono stati nell'alunno miglioramenti per regressione della patologia o anche solo per il tipo di interventi attuati negli anni precedenti.

Ricorso avverso rigetto assegnazione

Nel caso in cui non fosse assegnato il sostegno oppure fosse assegnato un numero di ore ritenuto non congruo, la famiglia può presentare un **ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)** avverso l'Istituto Scolastico, l'Ufficio Scolastico Provinciale, l'Ufficio Scolastico Regionale ed il MIUR. Nel ricorso occorre mettere in evidenza la lesione, grave ed irreparabile (specie per un minore con disabilità in età evolutiva) di un diritto costituzionalmente garantito quale quello dell'istruzione scolastica, inserendo anche l'istanza per un'**ordinanza d'urgenza di assegnazione del sostegno**, onde evitare che il giudizio si svolga ad anno scolastico già inoltrato se non finito.

ASSISTENTE DI BASE

Chi è

È un **collaboratore scolastico** (bidello) che fornisce assistenza all'alunno con disabilità che ne abbia necessità negli **spostamenti** all'interno e all'esterno del plesso scolastico, oltre che l'**accompagnamento ai servizi igienici** e la **cura dell'igiene personale**.

Il collaboratore scolastico per svolgere questa mansione deve aver frequentato un corso di formazione e ricevere un incentivo economico (art. 50 C.C.N.L. comparto scuola, siglato il 29/11/2007). La nota MIUR n. 3390 del 2001 riporta, nell'allegato 2, i minimi standard che devono avere i corsi di formazione frequentati dai collaboratori (per es. si parla di un minimo di 40 ore di formazione).

N.B. In Sicilia tale figura può essere ricoperta anche da personale esterno designato dall'Ente Locale.

Assegnazione

Il Dirigente Scolastico designa, tra il personale A.T.A., il collaboratore scolastico che dovrebbe essere assegnato all'alunno con disabilità. Tale designazione spetta al Dirigente Scolastico, in quanto rientrante nell'ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento.

Tra l'altro, si dovrà preferire un assistente di base di pari sesso rispetto all'alunno con disabilità, anche in virtù delle delicate mansioni di cura personale che il primo compie.

Mancata assegnazione dell'assistente di base

Nel caso in cui venga negata l'assistenza materiale, è possibile **diffidare con raccomandata a/r il dirigente scolastico** affinché garantisca tale diritto, pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

ASSISTENTE SPECIALISTICO

Assistente per l'autonomia o per la comunicazione

È quella figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che assiste l'alunno con disabilità nei problemi di **comunicazione** o di **autonomia**, aiutandolo, in quest'ultimo caso, a sviluppare e migliorare alcune sue capacità funzionali.

Tale figura rappresenta uno dei perni anche per lo sviluppo delle affettività e delle relazioni della persona con disabilità, che vengono seguiti con molta attenzione, specie per non scindere la continuità nel feeling che si viene a creare tra la figura professionale, l'alunno e il gruppo classe.

N.B. Non esiste alcuna fonte normativa che specifichi in maniera dettagliata quali debbano essere i titoli o i requisiti soggettivi per poter svolgere il compito di assistente scolastico specialistico per l'autonomia o per la comunicazione, limitandosi la Legge n. 104/1992 a prevedere in maniera generica che il personale sia "appositamente qualificato" (art. 8) e "specificamente formato" (art. 9). Sicuramente, gli Enti Locali (tenuti ad assicurare l'assistenza specialistica), in un eventuale bando per un affidamento del servizio, non possono prescindere da certi requisiti minimi, quali la maggiore età ed il conseguimento di almeno un titolo di scuola secondaria superiore. Al tempo stesso, per svolgere le mansioni di assistente per la comunicazione occorrerebbe essere almeno in possesso di idonei titoli attestanti la conoscenza del linguaggio LIS (lingua italiana dei segni).

Anffas ritiene che se si parla di personale "specificamente" formato, è opportuno che la figura professionale che dovrà ricoprire il ruolo di assistente specialistico abbia un titolo quale, per es. la laurea in scienze dell'educazione (indirizzo educatore professionale o educatore professionale extra-scolastico) o altro titolo equipollente, stante la funzione educativa che bisogna ricoprire.

Alcune Associazioni Locali Anffas Onlus, d'accordo con l'Ente Locale di riferimento, organizzano corsi di formazione per gli assistenti specialisti, avvalendosi di adeguato personale docente.

Come ottenerlo

Il Dirigente Scolastico, intorno ai mesi di giugno e luglio, deve richiedere all'Ente Locale, **su sollecitazione della famiglia ed in base alle determinazioni del P.E.I.**, l'assistente specialistico, affinché si possa predisporre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di adeguato personale. In particolare, il Dirigente dovrà effettuare la richiesta nei confronti del Comune, ad eccezione dell'assistenza da svolgersi presso istituti di scuola secondaria di II grado (per intenderci, scuola superiore), essendo questa di competenza delle Province (art. 139 D.lgs. 112/1998).

In caso di mancata assegnazione

Nel caso in cui l'assistente specialistico non venga assegnato, la famiglia dell'alunno con disabilità potrà diffidare il Dirigente Scolastico (se, nonostante la sollecitazione da parte della stessa, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta) o l'Ente Locale (qualora la richiesta sia stata inoltrata ed adeguatamente motivata da parte del Dirigente Scolastico).

Nel caso anche la diffida non sortisca effetto, la famiglia può attivare **ricorso al T.A.R.** con l'eventuale contestuale richiesta di un provvedi-

mento cautelare volto all'assegnazione provvisoria, per le more di giudizio, dell'assistente specialistico.

TRASPORTO SCOLASTICO

Modalità del trasporto

Il trasporto dall'abitazione dell'alunno alla scuola, e viceversa, è un diritto di ogni alunno con disabilità, che **deve essere garantito dall'Ente Locale** ed essere effettuato con un mezzo idoneo (per es. dotato di elevatore per carrozzine), assicurando, oltre alla figura dell'autista, anche quella di un **accompagnatore**. Infatti, vi potrebbero essere degli alunni che presentano delle disabilità tali da poter avere crisi repentine ed imprevedibili che non possono essere controllate tempestivamente da lui che, nel frattempo, sia impegnato alla guida del mezzo di trasporto.

Come richiederlo

Solitamente la famiglia dell'alunno con disabilità deve segnalare, al momento dell'iscrizione, l'esigenza di usufruire di un servizio di trasporto scolastico, affinché poi il Dirigente Scolastico si attivi nei confronti dell'Ente Locale. In altri casi, è la famiglia che deve farne diretta richiesta all'Ente Locale in base ad appositi avvisi pubblici che, mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, vengono affissi lungo le pubbliche vie.

L'Ente Locale competente ad erogare il servizio di trasporto scolastico è il Comune, ad eccezione del trasporto da/verso una scuola superiore di II grado, per la quale deve essere competente la Provincia (art. 139 D.lgs. 112/1998), salva diversa determinazione regionale in merito.

In caso di mancata attivazione

La famiglia diffida l'Ente Locale e, nel caso dovesse persistere l'inerzia dell'Ente o il rigetto esplicito, può, di norma, attivare un **ricorso** avverso il silenzio – rifiuto (o il rifiuto esplicito), **entro 60 giorni dal consolidarsi del rifiuto** (espresso o tacito), innanzi al **Tribunale Amministrativo Regionale** territorialmente competente (sentenza del Consiglio di Stato n. 2361/08). Non si nasconde che alcuni hanno attivato un ricorso d'urgenza innanzi al Giudice Civile, piuttosto che al TAR, riscontrando un ugual successo in termini di ordinanza per l'attivazione del servizio di trasporto scolastico.

PROGRAMMI DIFFERENZIATI, VALUTAZIONI ED ESAMI CONCLUSIVI DEL CICLO SCOLASTICO

Programmi differenziati

Ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza Ministeriale n. 90 del 2001, per alcuni alunni con disabilità è possibile prevedere programmi educativi individualizzati differenziati in funzioni di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, col solo riconoscimento finale di un credito formativo per frequentare corsi professionali. In questo caso il Consiglio di Classe valuta i risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di voti relativi unicamente al programma personalizzato che hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI.

Qualora il Consiglio di Classe intenda adottare la valutazione differenziata deve darne immediata notizia alla famiglia fissando un termine per esprimere un formale assenso. In caso di diniego da parte della famiglia, l'alunno può non essere considerato in situazione di handicap

(ai sensi della Legge 104/92) ai soli fini della valutazione.

Il perseguimento di obiettivi differenti da quelli ministeriali dovrebbe essere previsto già nel P.E.I., alla cui stesura la famiglia è chiamata a collaborare, fornendo tutte le osservazioni ed i suggerimenti utili anche a tale tipo di valutazione. Si ricorda, infatti, che la famiglia partecipa al G.L.H. operativo e deve sottoscrivere, se condiviso, il P.E.I.

N.B. Nelle scuole secondarie di secondo grado è anche possibile prevedere la c.d. "**programmazione ad obiettivi minimi**", ossia una programmazione che, pur permettendo all'alunno di raggiungere alcune generiche competenze prestabilite dal Miur, non segue esattamente i programmi ministeriali. In tal caso, nell'esame di conclusione del ciclo di scuola superiore, l'alunno potrà conseguire, in caso di superamento delle prove, il diploma di stato, così come gli alunni che hanno seguito gli ordinari programmi ministeriali.

Valutazioni

Secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 la valutazione degli alunni con disabilità va effettuata, con riguardo al P.E.I., in merito al comportamento, le discipline e le attività svolte e viene espresso in voti da 0 a 10. Nell'ambito delle scuole del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) l'oggetto di valutazione dei docenti per le attività di sostegno per gli alunni con disabilità deve essere "lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione".

Quando un alunno con disabilità è affidato a più docenti di sostegno, questi esprimono un unico voto. Anche nelle scuole secondarie di secondo grado i docenti di sostegno partecipano alla formulazione del giudizio finale e del voto di ammissione agli esami conclusivi degli studi.

Esami di conclusione del I ciclo

Secondo l'art. 9 del D.P.R. n. 122/2009, per l'esame conclusivo del primo ciclo, gli alunni con disabilità possono svolgere una o più **prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo – didattici previsti nel P.E.I., affinché si possa valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche attraverso l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici.

Solo nel caso in cui le prove differenziate non portino ad accertare i miglioramenti degli alunni con disabilità in linea con gli obiettivi contenuti nel P.E.I., è possibile rilasciare all'alunno un **attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti**. Tale attestato è utile ai fini dell'iscrizione agli istituti di istruzione secondaria di II grado ma esclude l'accesso ad alcune licenze utili o alla partecipazione ai concorsi pubblici.

Esami di conclusione del II ciclo

A differenza dell'esame di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione, gli alunni che hanno seguito un percorso didattico differenziato durante il II ciclo di istruzione e sono stati valutati dal consiglio di classe relativamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, ma sempre e solo al fine del perseguimento di un "**attestato di frequenza**" comprovante le competenze e le abilità raggiunte, che non è, però, equivalente al diploma di stato e che quindi non consente l'accesso agli studi universitari ed alle professioni per le quali il diploma sia richiesto. Tuttavia, il possesso dell'attestato di frequenza può consentire un migliore profilo socio-lavorativo utile ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato presso i Centri Provinciali per l'Impiego.

N.B. Si ricorda che se si è seguita una "programmazione ad obiettivi minimi" si avrà diritto, in caso di superamento, al diploma di stato.

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Diritto a partecipare

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione costituiscono un momento fondamentale dello sviluppo didattico ed educativo di tutti gli alunni, compresi, quindi, anche quelli con disabilità. Occorrono, però, adeguati accorgimenti affinché sia reso concreto il diritto dell'alunno con disabilità a parteciparvi e non si configuri quindi una vera e propria **discriminazione indiretta** con conseguente possibilità di adire il Giudice Ordinario anche attraverso il nuovo procedimento giudiziario avverso le discriminazioni introdotto dalla Legge n. 67/06.

Addirittura, nel caso in cui a priori venga negata la partecipazione dell'alunno con disabilità può configurarsi l'ipotesi di una **discriminazione diretta**.

Accompagnatore

La Circolare Ministeriale n. 253/1991 prevede che "Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni".

N.B. Molte scuole chiedono ai genitori dell'alunno con disabilità di accompagnarlo in gita o in visita, ritenendo in tal maniera di dover essere esonerati dall'incaricare un docente accompagnatore ad hoc. Occorre, però, far presente che la Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992 precisa al punto 8.7 che **l'incarico di accompagnatore debba "istituzionalmente" spettare ai docenti**, proprio perché si tiene conto della valenza soprattutto didattica del viaggio. Infatti, la funzione del docente, a differenza di quella di un eventuale genitore, deve mirare non solo ad assicurare l'incolumità degli alunni, ma anche ad attivare e sviluppare le capacità di relazione ed interazione del gruppo-classe con l'alunno con disabilità. In tal senso, sarebbe preferibile che il docente accompagnatore fosse proprio l'insegnante di sostegno che lo segue nel corso dell'anno scolastico.

Ulteriori accorgimenti

Nell'organizzazione del viaggio o della visita l'Istituto scolastico dovrà tener conto delle esigenze dell'alunno con disabilità partecipante. Per esempio, prevedere di utilizzare un mezzo di trasporto accessibile all'alunno, se con disabilità motoria. Inoltre, lo stesso Schema di Capitolato d'onori, allegato alla Nota Ministeriale n. 645/2002 (che gli Istituti Scolastici e le Agenzie di Viaggio dovrebbero seguire nella stipula del pacchetto di viaggio) prevede che:

"..a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazioni di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia"

Reazione a disservizi

Nei confronti dell'eventuale disservizio dell'Agenzia Turistica o degli operatori (albergatori o altri), di cui la stessa si è avvalsa, si può, oltre che agire giudizialmente per l'eventuale richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non, anche attivare una segnalazione negativa affinché

tutte le altre istituzioni scolastiche non tengano conto nell'organizzazione di iniziative future, semmai evitando di avvalersi dei servizi di quegli operatori.

La Circolare Ministeriale n. 253/1991 così prevede al punto 8.5:

"I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guida, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto. La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'Ufficio Scolastico Provinciale il quale, ove noti che in più occasioni di una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalare alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione delle iniziative future"

ESONERO DALLE ESERCITAZIONI PRATICHE DI EDUCAZIONE FISICA

Cosa prevede la legge

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, **l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio** in tutte le scuole e negli istituti di istruzione secondaria. Però, nell'art. 3 della stessa legge si prevede:

"Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi."

L'esonero come extrema ratio

Occorre tener presente che deve valutarsi attentamente l'esonero in questione specie se totale, potendosi spesso rilevare anche attività pratiche in cui possano essere coinvolti sia gli alunni con disabilità, che quelli senza disabilità. Per esempio, attraverso il principio del c.d. "tandem", in cui tra gli allievi si pongono in essere dei meccanismi di compensazione tra diverse abilità e stimoli attrattivi.

Precisazioni

La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 17 luglio 1987 n. 216 Prot. n. 1771/A disciplinante "l'Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3 Legge 7 Febbraio 1958, n. 88" precisa circa la domanda di esonero: *"Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive. Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell'organizzazione dell'attività"*.

Valutazione degli alunni esonerati

La Circolare 06/06/1995 Prot. n. 1702/A2 ha anche precisato che: *"ove il docente sia in presenza di alunni non valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati da alcune o da tutte le esercitazioni relative, esso potrà ben valutarli sul piano delle conoscenze teoriche acquisite"*.